



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

REGOLAMENTO DIDATTICO

(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

coorte 2025/2026

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“COMUNICAZIONE DIGITALE”**

(Classe LM – 59)

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

Art. 2 - Testi normativi di riferimento

Art. 3 - Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

Art. 4 - Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 - Scheda Unica Annuale del Corso di studio

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Art. 7 - Organizzazione didattica

Art. 8 - Piani di studio

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

Art. 10 - Obblighi di frequenza e propedeuticità

Art. 11 - Attività a libera scelta dello studente

Art. 12 - Stage e tirocinio

Art. 13 - Esami e valutazioni finali di profitto

Art. 14 - Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 - Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

Art. 16 - Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

Art. 17 - Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università italiane o straniere

Art. 18 - Ammissione ad anni successivi

Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1- Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea magistrale in Comunicazione Digitale (da ora, CoD), attivato presso la sede di Pavia dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ (LM-59), come disposto dal Decreto Ministeriale n. 1649 del 19 dicembre 2023. La durata del corso di laurea magistrale in CoD è di due anni. Per gli studenti iscritti in regime part-time la durata del Corso di laurea magistrale è rimodulata su 3 anni o su 4 anni.
2. Il corso di laurea magistrale CoD afferisce al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Pavia. Allo stesso corso partecipano i seguenti Dipartimenti dello stesso Ateneo pavese: Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Dipartimento di Studi Umanistici.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. L'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste nell'ambito del corso di laurea sono disciplinati, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri di docenti e studenti, dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici dell'Università di Pavia, dal Regolamento carriere studentesche e dal Regolamento del Dipartimento di Scienze politiche e sociali. I citati testi normativi sono disponibili sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Pavia, al seguente indirizzo: <https://portale.unipv.it/it/ateneo/organizzazione/statuto-e-regolamenti>
2. Le vigenti disposizioni di legge si applicano per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Sono organi del Corso di studio il Consiglio didattico e il Presidente del Consiglio didattico, come già disciplinati dalle altre fonti interne dell'Università degli Studi di Pavia. Il Consiglio didattico designa altresì, tra i propri docenti di ruolo cui è attribuito un insegnamento o un modulo di insegnamento o altra attività formativa del corso stesso, un docente responsabile, al quale è affidato l'espletamento delle procedure sia per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento (AVA) sia per l'assicurazione della qualità (AQ), ferma restando la collegialità dei processi decisionali.
2. Il Consiglio didattico medesimo designa altresì un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), che coadiuva il docente responsabile nelle sue attività. Tale Gruppo di gestione è composto da docenti di ruolo cui è attribuito un insegnamento o un modulo di insegnamento o altra attività formativa del corso stesso in modo da essere espressione della natura interdipartimentale dello stesso Corso.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. La Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali assicura l'opportuno supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea. Alla stessa gli studenti possono sottoporre problematiche inerenti le attività medesime.
2. Per le questioni e le pratiche riguardanti la carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla U.O.C. Immatricolazioni e informastudenti, U.O.C. Carriere studenti, U.O.C. Gestione amministrativa e contribuzione studentesca, mobilità studentesca.
3. È istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <https://orienta.unipv.it/scegli-unipv>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 - Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. Entro le scadenze, indicate annualmente dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea, in cui vengono riportate tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2025SUA03413.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammesso al Corso di studio in CoD è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: Diploma di laurea (come disciplinato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 o antecedente ordinamento come disciplinato dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e del quale sia riconosciuta l'idoneità nel territorio nazionale, ovvero ancora del diploma universitario triennale.
2. L'accesso al Corso di studio è consentito altresì allo studente che sia in procinto di conseguire un titolo di studio utile all'iscrizione: in questo caso, l'immatricolazione sarà effettuata sotto la condizione che il titolo sia effettivamente conseguito entro e non oltre il giorno 31 di marzo del medesimo anno accademico, e che all'atto della scadenza per la presentazione della domanda di ammissione lo studente abbia maturato almeno 150 crediti formativi.
3. Ai fini del soddisfacimento degli obiettivi del corso, agli studenti sono richiesti requisiti curriculari specifici e una adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti consistono nel conseguimento della laurea nelle seguenti classi di laurea:

CLASSE L20 Lauree in Scienze della Comunicazione,

CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione,

CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale,

CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche,

CLASSE L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

Per coloro che non provengono dalle classi di laurea sopra indicate, data la specifica natura interdisciplinare del CDLM, i requisiti curriculari minimi per consentire l'accesso sono indicati nell'elenco seguente:

- a. 6 CFU nel settore SSD ING-INF/05 o assimilati che consentano una adeguata preparazione di base di tipo tecnico;
 - b. 6 CFU in almeno uno di questi SSD: SPS/04, SPS/07, SPS/08 ovvero SPS/09 o in SSD assimilati tali da consentire una adeguata preparazione di tipo socio-politologica e/o organizzativa;
 - c. 6 CFU in almeno uno di questi SSD: IUS/01, IUS/04, IUS/08, IUS/09 ovvero IUS/10 tali da consentire una adeguata preparazione di tipo giuridico.
4. E' inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese, in forma scritta e orale. Il requisito minimo richiesto per l'iscrizione è il conseguimento del livello B2, che potrà essere documentato con la produzione delle apposite certificazioni, internazionalmente riconosciute.
 5. Il possesso della preparazione iniziale degli studenti è verificato da un'apposita Commissione, nominata annualmente dal Presidente del Consiglio Didattico. A tale fine, i candidati forniscono alla Commissione l'opportuna documentazione, insieme alle certificazioni relative alla precedente carriera negli studi. La Commissione, inoltre, procede ad un colloquio di valutazione con i candidati, in presenza o in modalità telematica. Modalità e termini per l'iscrizione al colloquio sono indicati sul sito del CdS e sul sito istituzionale dell'Ateneo. Devono obbligatoriamente sostenere il colloquio i candidati in possesso di titolo straniero.
 6. Saranno ammessi i candidati che al colloquio di ammissione avranno raggiunto un punteggio di valutazione sufficiente, espresso in una scala in trentesimi. I punti vengono suddivisi come segue:
 - max 10 punti per competenze metodologiche relative ai metodi di ricerca per la comunicazione;
 - max 10 punti per conoscenze teoriche disciplinari sui modelli di comunicazione coerenti con gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea;
 - max 5 punti per competenze informatiche;
 - max 5 punti per competenze linguistiche.

7. Agli studenti internazionali non comunitari è inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B2. Maggiori informazioni a questo link: <https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ammissioni/isciversi-ad-un-corso-di-studio-con-titolo-conseguito-allestero>

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea magistrale danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. Per gli studenti iscritti part-time, la quantità media di impegno complessivo annuale di apprendimento è fissata convenzionalmente in 40 CFU, per il percorso di studio rimodulato in tre anni, e in 30 CFU, per il percorso di studio in quattro anni. Nel caso di passaggio al tempo parziale al momento dell'iscrizione al secondo anno, l'impegno annuale si riduce rispettivamente negli anni successivi a 30 CFU per il percorso di studio rimodulato su tre anni e in 20 CFU per il percorso di studio rimodulato su quattro anni.
4. In particolare, ad 1 CFU corrispondono circa 7 ore di lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti e 18 di studio individuale, pertanto:
 - un insegnamento di 3 CFU corrisponde a 20 ore di lezioni frontali e 55 ore di studio individuale;
 - un insegnamento di 6 CFU corrisponde a 40 ore di lezioni frontali e 110 ore di studio individuale;
 - un insegnamento di 9 CFU corrisponde a 60 ore di lezioni frontali e 165 ore di studio individuale;
 - un insegnamento di 12 CFU corrispondente a 80 ore di lezioni frontali e 216 ore di studio individuali.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.

Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.

5. I crediti acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte della Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dalla Commissione. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.

6. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia, su proposta del Senato Accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e attività integrative è stabilito di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo. L'attività di didattica frontale è strutturata in semestri (da ottobre/dicembre a marzo/maggio). Ciascuno di questi prevede, di norma, un calendario di dieci settimane di lezione. I calendari delle lezioni vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Corso di studio entro le scadenze Ministeriali per la compilazione della Scheda SUA e comunque entro il 30 giugno per quanto riguarda il primo semestre di lezione, ed entro il 30 settembre per il secondo semestre dell'anno successivo, all'indirizzo <https://cod.cdl.unipv.it/it/studiare/orario-delle-lezioni>

7. Gli appelli d'esame sono organizzati sulla base di un calendario interno al Corso di studio e resi accessibili nell'area riservata del sito istituzionale dell'Ateneo entro le scadenze Ministeriali per la compilazione della Scheda SUA e comunque almeno due mesi prima dell'inizio di ogni sessione. Scaduto questo termine, gli appelli di esame non potranno più essere anticipati né soppressi. Sono previste, nel corso dell'anno accademico, tre sessioni ordinarie d'esame e una sessione straordinaria riservata agli studenti in debito d'esame, cioè studenti che abbiano conseguito la frequenza del corso in anni accademici precedenti: due al termine del periodo di lezione, una di

recupero, ed una sessione straordinaria. Complessivamente, per ogni insegnamento saranno garantiti almeno sette appelli d'esami nel corso dell'anno accademico. Questi saranno così organizzati:

- gennaio-febbraio: tre appelli per gli insegnamenti le cui lezioni si sono svolte nel primo semestre, due per gli altri;
- giugno-luglio: tre appelli per gli insegnamenti le cui lezioni si sono svolte nel secondo semestre, due per gli altri;
- settembre: un appello per ciascun insegnamento;
- E' inoltre previsto 1 appello straordinario riservato agli studenti in debito di esami nel periodo compreso tra marzo e aprile.

L'intervallo tra un appello e il successivo non potrà essere di norma inferiore a due settimane.

Gli studenti laureandi nelle sessioni di dicembre e aprile in debito di un solo esame di profitto, possono richiedere un appello individuale per completare la carriera in tempo utile per adempiere le procedure previste dalla UOC Carriere studenti nel rispetto dei termini.

Indicazioni sulle modalità di richiesta e svolgimento dell'appello individuale sono reperibili sul sito del Dipartimento.

8. Ogni anno accademico sono previste cinque sessioni per sostenere la prova finale del Corso di studio. Date e orari delle sedute di Laurea sono pubblicati, entro le scadenze Ministeriali per la compilazione della Scheda SUA e comunque a inizio anno sul sito istituzionale del Corso di studio, nella sezione "Lauree", all'indirizzo: <https://cod.cdl.unipv.it/it/laurearsi/calendario-sedute-di-laurea>

Per ulteriori dettagli sulla prova finale si rimanda all'art. 14 del presente regolamento.

9. Dall'a.a. 2024/2025 è ammessa l'iscrizione in modalità LM+ (Laurea Magistrale Plus), nell'ambito di un progetto di collaborazione con una rete di enti/imprese partner disciplinato da apposita Convenzione.

LM+ prevede per lo studente la possibilità di svolgere, a partire dal secondo anno, due semestri di formazione in enti/imprese convenzionate come parte integrante del suo percorso formativo e finalizzati ad acquisire predefinite e coerenti competenze professionali. Gli enti/imprese convenzionati e i programmi formativi saranno comunicati nel corso dell'anno e verranno organizzati incontri per permettere agli studenti interessati di conoscere le informazioni in dettaglio. Gli studenti che intenderanno candidarsi all'iscrizione in modalità LM+, sulla base della numerosità dei progetti formativi messi a disposizione nell'ambito di un avviso di selezione annuale, verranno selezionati da una commissione composta dal Presidente del Consiglio Didattico di Scienze Politiche in un numero che sarà definito in base alle opportunità offerte dalle aziende. La selezione verterà sui risultati ottenuti dal candidato a livello curriculare, integrati dagli esiti di un colloquio individuale con il referente dell'azienda.

Nell'ambito della Laurea Magistrale Plus, lo studente potrà estendere la durata normale del suo percorso formativo fino a 3 anni accademici di cui 2 semestri come periodo formativo in azienda (che potrà comprendere anche esperienze all'estero). Per avvalersi di tale possibilità, lo studente dovrà optare a partire dal secondo anno di corso per l'iscrizione in regime di tempo parziale, coerentemente con il relativo Regolamento di Ateneo.

Nello svolgimento della propria attività presso l'ente/impresa ospitante, lo studente sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor universitario, che interagiranno costantemente per monitorare il progressivo raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto formativo. Saranno previsti due momenti di valutazione del percorso: uno intermedio e uno finale.

Lo studente iscritto in modalità LM+ otterrà il riconoscimento di crediti formativi universitari maturati nel corso dell'esperienza svolta presso l'ente/impresa ospitante nell'ambito delle attività formative a libera scelta, stage e prova finale per un massimo di 36 CFU, nonché eventualmente come CFU soprannumerari, come specificato nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 8 - Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo nel Calendario Didattico, lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.

2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio, "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio. Per la coorte di riferimento il piano di studio standard è riportato nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
6. Lo studente che intende seguire un percorso formativo diverso da quello indicato nell'Allegato n. 1 può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
7. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio Didattico del Corso di studio, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.
8. Agli studenti iscritti a tempo parziale non è consentito l'inserimento di esami in sovrannumero nel piano di studi.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Non sono previsti programmi di doppia laurea.

Art. 10 - Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Non sono previsti obblighi di frequenza per le attività obbligatorie indicate dal Piano di studi. Per le attività a libera scelta dello studente (Art. 11 del presente regolamento) obblighi e requisiti di frequenza potranno essere indicati nel programma d'esame dell'insegnamento.

Non sono previste propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di studio.

Art. 11 - Attività a libera scelta dello studente

1. Agli studenti è data facoltà di inserire nel Piano di studi attività a libera scelta per un valore complessivo di 12 CFU.
2. Gli insegnamenti e le altre attività didattiche che abilitano a conseguire tali crediti formativi possono essere scelti tra le materie previste nel Corso di studio, nonché, in generale, nell'offerta didattica dell'Ateneo o dei Collegi Universitari di Pavia, eccezion fatta per gli insegnamenti erogati da corsi di laurea a numero programmato nazionale di area medica, sanitaria e dell'area psicologica. La Commissione del Dipartimento di Scienze politiche e sociali per la valutazione delle pratiche studenti si riserva comunque la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di studio, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.
3. Agli studenti è inoltre consentito acquisire 6 dei 12 CFU mediante l'inserimento nel Piano di Studi, a libera scelta, di un modulo integrativo di stage.
4. In base alle disposizioni contenute nel Regolamento carriere studentesche dell'Università degli Studi di Pavia, è consentito agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale di inserire, tra gli insegnamenti a libera scelta (TAF D) e/o in soprannumero rispetto al piano di studi, insegnamenti appartenenti all'offerta formativa dei corsi di studio triennali e magistrali. Come attività formative in sovrannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della

regola in fase di controllo della carriera, preliminarmente all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio. Gli esami in sovrannumero non fanno media.

5. E' possibile inserire sino a 24 CFU soprannumerari per anno di corso nel rispetto delle eventuali propedeuticità stabilite, ad eccezione degli insegnamenti appartenenti all'offerta didattica di corsi di studio d'area medica e sanitaria a numero programmato a livello nazionale e dell'area psicologica.

6. Gli studenti iscritti in modalità LM+ si vedranno riconoscere nell'ambito dei CFU a libera scelta fino a 12 CFU. Il consiglio didattico potrà inoltre disporre il riconoscimento dell'attività formativa svolta in azienda come ulteriori crediti in sovrannumero fino a un massimo di 12 CFU.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Il tirocinio didattico (stage) è parte integrante del percorso formativo e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea.

Tale tirocinio è obbligatorio e comporta l'acquisizione di 6 CFU per un totale di 150 ore.

Lo studente può richiedere l'autorizzazione a svolgere un tirocinio integrativo, della durata di ulteriori 150 ore, accreditabile con ulteriori 6 CFU come attività a libera scelta (TAF D). Scadenze e modalità di richiesta, attivazione ed accreditamento del tirocinio integrativo sono concordate con la U.O.C. Carriere studenti ed illustrate nel dettaglio sul sito web istituzionale del corso di laurea all'indirizzo:

<https://cod.cdl.unipv.it/it/studiare/tirocini-laboratori-e-cliniche> . Il tirocinio didattico e l'eventuale tirocinio integrativo, per un totale di 300 ore e 12 CFU, devono essere svolti in continuità presso la medesima struttura ospitante.

2. Per lo studente che autocertifichi lo svolgimento di un'attività lavorativa è prevista l'approvazione da parte di un tutor interno, docente di ruolo del Dipartimento, di una relazione sostitutiva che approfondisca, mediante gli strumenti e le metodologie curriculari, l'esperienza lavorativa svolta o in corso di svolgimento. L'accREDITamento dell'attività lavorativa è possibile solo in sostituzione del tirocinio didattico obbligatorio per un totale di 6 CFU.

3. Le richieste di svolgimento dei tirocini e le relative autorizzazioni saranno sottoposte al Docente delegato dal Presidente del Consiglio Didattico del Corso di studio.

4. Previa richiesta da parte dello studente, possono essere riconosciuti i tirocini di orientamento al mondo del lavoro effettuati su base volontaria, in sostituzione del solo tirocinio didattico obbligatorio e per un massimo di 6 CFU, purché coerenti con le finalità formative del Corso di studio.

5. Nell'ambito del programma Erasmus+ Traineeship, possono essere riconosciute attività di tirocinio svolte presso istituzioni o aziende europee. Su richiesta dello studente, le attività svolte sono accreditabili per un totale di 6 CFU in sostituzione dello stage curriculare previsto nel piano di studi. Qualora lo studente abbia già maturato i crediti di stage curriculare, l'attività di Erasmus Traineeship verrà riconosciuta tra le attività formative a libera scelta (TAF D).

In caso di attività che superino le 300 h lo studente può richiedere il riconoscimento di 12 CFU in sostituzione del tirocinio didattico curriculare obbligatorio e del tirocinio didattico integrativo.

Le modalità per la richiesta di riconoscimento sono illustrate sul sito web istituzionale del corso di laurea all'indirizzo: <https://cod.cdl.unipv.it/it/studiare/tirocini-laboratori-e-cliniche/durante-lo-stage> .

6. Nell'ambito del programma di mobilità internazionale Erasmus+ o di analoghi programmi attivati dall'Università di Pavia, lo studente può richiedere il riconoscimento del periodo di permanenza presso Università ed Istituti di formazione superiore esteri, purché di durata non inferiore ai tre mesi, in sostituzione dello stage curriculare previsto nel piano di studi per un totale di 6 CFU. Qualora lo studente abbia già maturato i crediti di stage curriculare, il periodo di mobilità internazionale verrà riconosciuto tra le attività formative a libera scelta (TAF D). Le modalità per la richiesta di riconoscimento sono illustrate sul sito web istituzionale del corso di laurea agli indirizzi: <http://cim.unipv.eu/stage-come-fare/>
<https://cod.cdl.unipv.it/it/studiare/tirocini-laboratori-e-cliniche>

7. Nell'ambito del programma LM+, lo studente può ottenere il riconoscimento di 6 CFU in sostituzione del tirocinio didattico curriculare obbligatorio.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Il corso di laurea magistrale prevede un numero massimo di 12 prove d'esame o valutazioni finali di profitto. Nel conteggio degli esami vanno considerate le attività formative caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.

2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30, tranne per quanto stabilito al successivo comma 8. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può concedere la lode con decisione unanime. E' necessario, in base a quanto previsto dal Regolamento carriere studentesche (art. 30 comma 1), verbalizzare la valutazione, anche se negativa. La verbalizzazione della valutazione negativa non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera.

3. Gli esami si svolgono in forma scritta o orale; possono altresì svolgersi con entrambe le modalità. Per quanto concerne le prove scritte, è consentito allo studente, di potersi ritirare per tutta la durata delle stesse. Per quanto attiene le prove orali, in virtù di quanto disposto dall'art. 37 punto 5 del Regolamento didattico dell'Università degli studi di Pavia, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento immediatamente precedente alla verbalizzazione della valutazione di profitto.

Tali disposizioni sono integrate dalla disciplina per la verbalizzazione telematica delle valutazioni, disciplinata dal Regolamento carriere studentesche che qui si intende integralmente richiamato.

4. Possono essere previste prove d'esame integrate per più insegnamenti coordinati, i quali devono essere impartiti nello stesso semestre. Qualora sia prevista la prova d'esame integrata:

- tutti gli insegnamenti coordinati devono essere indicati nel piano di studio dello studente;
- tutti gli insegnamenti coordinati devono essere impartiti nello stesso semestre;
- i docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti;
- la responsabilità della verbalizzazione è in capo a un solo docente designato preventivamente dal Presidente del Consiglio didattico del Corso di laurea.

5. Per poter essere ammesso a sostenere un esame, lo studente deve:

- a) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- b) procedere all'iscrizione on-line secondo le modalità illustrate nel Regolamento carriere studentesche richiamato al comma 3.

6. Nelle prove d'esame del Corso di Laurea non è previsto il salto d'appello in caso di valutazione insufficiente.

7. La Commissione d'esame è nominata dal Presidente del Consiglio Didattico, secondo le disposizioni del Regolamento didattico d'Ateneo. La commissione è composta da almeno due membri: il primo, con funzioni di Presidente, deve essere il docente responsabile dell'insegnamento o, in sua assenza, un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; ogni altro componente deve essere scelto, di norma, fra i docenti dell'Ateneo afferenti o riconducibili allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; possono far parte, in caso di necessità, cultori della materia di esame.

8. A seguito della frequenza di uno stage e della positiva valutazione della stessa da parte del responsabile stage, lo studente consegue un giudizio di idoneità, che verrà trascritto nella sua carriera. In proposito si applicano le disposizioni dell'art. 12. del presente Regolamento.

Art. 14 - Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale che consiste nella discussione orale di una tesi, elaborata dallo studente in modo originale, che ne riveli la capacità di ricerca autonoma, la

maturità metodologica e di giudizio, la conoscenza della materia oggetto dell'elaborato e di altre discipline. La tesi deve essere corredata da:

- a) un breve riassunto del lavoro;
- b) una presentazione multimediale.

Alla prova finale è attribuito il valore di 18 CFU.

2. Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente deve:

- a) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti per tutti gli anni di permanenza presso l'Università degli Studi di Pavia;
- b) avere acquisito i crediti universitari previsti dall'ordinamento del corso di laurea;
- c) avere presentato apposita domanda, nei modi e termini stabiliti dai competenti uffici dell'Ateneo. Si rimanda a tal fine alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale del Corso di laurea, sezione "lauree", all'indirizzo <https://cod.cdl.unipv.it/it/laurearsi/calendario-sedute-di-laurea>.

3. Lo studente è tenuto a presentare un elaborato che consiste in una trattazione esauriente, di almeno 200.000 caratteri, redatta sotto la guida di un docente di uno degli insegnamenti inseriti dallo studente nel suo piano di studi, o comunque un componente del Consiglio didattico di afferenza (relatore). La tesi potrà essere scritta anche in lingua inglese. In lingua inglese, oltre che in italiano, deve obbligatoriamente essere redatto l'allegato riassunto, della lunghezza massima di 2000 caratteri. L'argomento della tesi può essere scelto nell'ambito di un settore scientifico disciplinare nel quale lo studente ha sostenuto almeno un esame. Esso deve essere concordato con il relatore, a seguito di apposito colloquio almeno cinque mesi prima della data di laurea prevista. Nel caso l'elaborato sia redatto in lingua inglese è necessario rispettare le seguenti condizioni: a) che consti l'autorizzazione del relatore; b) che sia depositato presso i competenti uffici un abstract in lingua italiana che ne sintetizzi il contenuto; c) che il titolo e l'abstract siano redatti in doppia lingua, inglese e italiano. Nella domanda di laurea deve obbligatoriamente essere indicato un correlatore. Questo deve essere designato dal Responsabile del Corso di Studi, eventualmente su segnalazione del relatore. Nel caso di mancata indicazione, il correlatore viene designato dal Presidente del Consiglio Didattico. Il relatore rimane libero, in ogni caso, di indicare in aggiunta al co-relatore così individuato anche un ulteriore correlatore (secondo correlatore). Questo ruolo può essere svolto anche da una persona esterna al corpo docente dell'Università, che abbia avuto un ruolo importante nelle attività che hanno portato alla stesura dell'elaborato.

4. Lo studente deve fornire una copia dell'elaborato, in formato cartaceo:

- al relatore, al co-relatore e all'eventuale secondo co-relatore, almeno 20 giorni prima della data prevista per la discussione della tesi di laurea.

Lo studente, al fine della pubblicazione della sua tesi nell'OPAC di Ateneo o comunque al fine di rendere consultabile il suo elaborato da terzi, deve prestare il suo consenso durante la compilazione on line della domanda di laurea.

5. E' dovere degli studenti rispettare rigorosamente le norme che disciplinano la proprietà intellettuale: senza pregiudizio per le ulteriori sanzioni di legge, il plagio è perseguito dalla comunità accademica. A tal fine si rimanda a quanto previsto nel Regolamento carriere studentesche e nel Codice etico.

6. La prova finale si svolge in lingua italiana o inglese dinanzi alla designata Commissione. La prova finale è pubblica.

7. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università nomina, su proposta del Presidente del Consiglio didattico, e a norma di quanto disposto all'art. 23 comma 5. del Regolamento didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici per il conferimento dei titoli di studio. Le Commissioni sono composte da sette membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori o ricercatori di ruolo, responsabili di insegnamenti o di moduli di insegnamenti impartiti nei Dipartimenti componenti il Corso di Studio, oppure cultori della materia di cui agli insegnamenti stessi. Al co-relatore, qualora impossibilitato a presenziare allo svolgimento della prova, è fatto obbligo di inviare un breve giudizio scritto al Presidente della Commissione. Il Presidente della Commissione giudicatrice è di norma il professore di prima o di seconda fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Può altresì svolgere le funzioni di Presidente il ricercatore con la maggiore anzianità di ruolo. Il Presidente garantisce la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di laurea. Il Presidente designa, tra i componenti di ruolo della Commissione, il segretario incaricato della verbalizzazione.

8. Il calendario delle sessioni di laurea per l'intero anno accademico, nonché le scadenze per la presentazione dei documenti e degli elaborati alla U.O.C. Carriere studenti, sono determinati annualmente dal Consiglio Didattico, e successivamente pubblicate sul sito web istituzionale del Corso di laurea, con un anticipo di

almeno 6 mesi rispetto alla prima sessione di laurea utile, all'indirizzo: <https://cod.cdl.unipv.it/laurearsi/calendario-sedute-di-laurea>

9. La prova finale è valutata in cento decimi. Il voto finale è espresso collegialmente. La valutazione è considerata sufficiente a partire da un punteggio minimo di 66/110. In caso di raggiungimento del punteggio massimo di 110/110, l'eventuale attribuzione della lode è subordinata alla effettiva rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato, secondo la valutazione unanime della Commissione. Inoltre: Il punteggio di ingresso del candidato è dato dalla media ponderata dei voti degli esami sostenuti, moltiplicata per 11, il tutto diviso per 3. In aggiunta alla media dei voti degli esami di profitto è altresì prevista: - l'assegnazione di 2 punti nel caso di partecipazione alla prova finale senza che il candidato sia divenuto fuori corso, ed avendo egli sostenuto tutti gli esami nel biennio; - l'assegnazione di 0,3 punti per ogni lode ottenuta nel corso degli studi. La media degli esami non viene arrotondata né per difetto, né per eccesso: l'arrotondamento avverrà, in seguito, sul voto della prova finale. Sono assegnati 1 o 2 punti a seguito di una prova finale valutata come sufficiente; 3 o 4 punti per una prova finale buona; 5 punti per una prova finale ottima. È possibile un punteggio maggiore di 5 punti, e sino ad un massimo di 7, in caso di una prova finale di eccezionale pregio. Questa eventualità, tuttavia, è subordinata alla preventiva presentazione di una richiesta scritta e motivata da parte del relatore e di un conforme parere scritto da parte del correlatore. Tale proposta deve pervenire al Responsabile del Corso di studio e al Presidente della Commissione di laurea con almeno dieci giorni di anticipo rispetto al giorno di discussione della tesi di laurea. Potrà essere assegnato, su indicazione unanime della commissione, 1 punto nel caso il candidato svolga una presentazione efficace dal punto di vista comunicativo, preferibilmente in lingua inglese e mediante supporto multimediale di elevata qualità.

10. Gli studenti iscritti in modalità LM+ potranno concordare un argomento tesi legato alla specifica esperienza formativa svolta presso l'ente / impresa ospitante.

11. Nell'ambito del programma LM+, lo studente può ottenere il riconoscimento dei 18 CFU per l'attività di preparazione tesi.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari l'attività lavorativa e l'attività sportiva. Per l'accreditamento di tali attività si fa riferimento all'art. 12 del presente Regolamento e ai commi 6 e 7 del presente articolo.

2. Possono inoltre essere riconosciute come crediti formativi: a) le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; b) le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo.

3. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 931 del 4 luglio 2024, il numero massimo di crediti riconoscibili per entrambe le tipologie è complessivamente pari a 24.

4. Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del responsabile del corso di studio, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e delle abilità individuali dello studente, escludendo qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

5. Le modalità e i criteri del riconoscimento sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento e resi pubblici su apposita pagina del sito.

6. Il Consiglio didattico può convalidare, per un massimo di 6 CFU, lo svolgimento delle attività sportive certificate dalle autorità competenti (il CUS Pavia), nei seguenti termini:

- Sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo: fino a 6 CFU;
- Sport praticato a livello italiano e categorie intermedie: fino a 3 CFU;
- La qualificazione in "zona medaglia" ai Campionati Universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale: fino a 6 CFU.

7. Si concede inoltre agli studenti-atleti di alto livello la possibilità di concordare con i docenti appelli ad hoc in caso di impegni sportivi concomitanti (competizioni, allenamenti e relativi spostamenti).

Tutor universitario degli studenti-atleti è il docente Responsabile del Corso di studio.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. La Commissione di valutazione dei requisiti curriculari minimi curriculari (Art.6 comma 3 - 4) delibera sul riconoscimento della carriera universitaria pregressa (seconda laurea anche conseguita all'estero, carriera chiusa per decadenza o rinuncia, trasferimento da altro ateneo, passaggio di corso) di studenti che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di laurea magistrale.
2. La Commissione di valutazione dei requisiti curriculari minimi delibera l'eventuale ammissione al secondo anno di corso di coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti, superando insegnamenti in settori disciplinari previsti tra quelli del primo anno del corso di laurea magistrale.
3. Nei casi in cui la richiesta di convalida sia presentata dallo studente successivamente alla fase di valutazione dei requisiti curriculari, la Commissione del Dipartimento di Scienze politiche e sociali per la valutazione delle pratiche studenti delibera, su proposta del docente delegato dal Direttore, sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, da altro Corso di studio, di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, o di carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana.
4. La convalida dei crediti è deliberata dalla Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività formativa da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale si possano evincere gli elementi sopra riportati; la Commissione può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.
5. Nel caso di trasferimento o passaggio dello studente in corsi di studio appartenenti alla stessa classe, la quota dei crediti formativi relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
6. Il criterio di valutazione adottato per il riconoscimento dei CFU è quello dell'uguaglianza/affinità fra i settori scientifico disciplinari degli insegnamenti a cui gli esami afferiscono. Nel caso in cui l'uguaglianza/affinità disciplinare sia riscontrata, ma manchi la corrispondenza di CFU, il riconoscimento può essere parziale. In tal caso lo studente, per colmare l'eventuale lacuna formativa, deve concordare con il docente responsabile dell'insegnamento un'integrazione della prova d'esame. La votazione finale sarà rappresentata dalla media fra il voto conseguito in precedenza e quello riconosciuto all'integrazione.

Lo studente può ottenere il riconoscimento di esami che non appartengano a Settori Scientifico Disciplinari uguali o affini a quelli presenti nel Piano di studi del Corso di laurea per un massimo di 12 CFU.
7. In relazione alla richiesta di trasferimento da altro Ateneo è prevista una valutazione preliminare della carriera. Lo studente interessato al trasferimento deve presentare domanda di pre-valutazione della propria carriera secondo i termini e le modalità indicate sul sito del CdS e sul sito istituzionale di Ateneo.
8. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento carriere studentesche per la decadenza dallo status di studente. Scaduto tale termine il Consiglio didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
9. In caso di rinuncia o decadenza dello studente, si applica la procedura indicata al punto 5 per il caso di trasferimento.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università italiane o straniere

1. Gli studenti del corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso Università italiane o estere con le quali siano stipulate convenzioni o accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio).
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. I periodi di studio presso altri Atenei italiani convenzionati prevedono una durata minima di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di

accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.

3. Le opportunità di studio all'estero o presso atenei italiani sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus oppure nel caso del Programma di mobilità nazionale Erasmus italiano (le condizioni sono riportate sull'apposito bando).

4. Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività, in accordo con quanto proposto dai relativi bandi:

- a) seguire corsi e sostenere i relativi esami;
- b) svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi.

5. Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa con il Delegato Erasmus, deve indicare le attività che intende sostenere all'estero (o presso l'Ateneo italiano convenzionato nel caso di Erasmus italiano) e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il *learning agreement* (documento contenente l'elenco dei corsi da seguire durante il periodo di mobilità con i crediti corrispondenti) che dev'essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il delegato Erasmus per il Corso di studio e il corrispondente presso l'Ateneo ospitante. Si potrà attribuire fino a un massimo di 18 crediti, nell'ambito dei 24 CFU previsti per la tesi di laurea magistrale, per il lavoro di ricerca svolto nel periodo di mobilità.

6. Al termine del periodo di studi, sulla base della certificazione delle attività didattiche sostenute "Transcript of records" (rilasciata dall'Ateneo estero o italiano ospitante), la Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti delibera il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero o presso l'ateneo italiano ospitante (se pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU.

7. L'Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte nel periodo di mobilità qualora conformi all'ultimo learning agreement approvato.

8. Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell'ultimo piano di studi approvato dello studente, quest'ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti.

9. Lo studente che ha effettuato un periodo di mobilità e che richiede la convalida delle attività sostenute all'estero o presso altro Ateneo convenzionato non sarà ammesso all'esame di laurea magistrale qualora in difetto della delibera di convalida.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

Non sono previste forme di sbarramento all'iscrizione all'anno successivo al primo per motivi didattici.

Art. 19 – Certificazioni

1. Nell'ambito del Corso di studio non sono riconosciute certificazioni di competenze informatiche (ECDL). Il possesso di certificazioni internazionali che attestino il possesso di conoscenze linguistiche potrà essere preso in considerazione dai docenti dei singoli insegnamenti linguistici al fine di disporre riduzioni dei programmi d'esame, come debitamente indicato nelle pagine dedicate ai singoli insegnamenti del sito istituzionale del CdS, all'indirizzo <https://cod.cdl.unipv.it/it/studiare/piano-degli-studi>

2. Tali certificazioni potranno altresì essere presentate per l'attestazione dei requisiti linguistici secondo le disposizioni dell'art. 6, co. 3-4, del presente regolamento.

UNIVERSITA' DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Corso di Laurea Magistrale in:
COMUNICAZIONE DIGITALE (CLASSE LM-59)

PIANO DI STUDI PER STUDENTI IMMATRICOLATI AL 1° ANNO - DM 270/'04

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Da compilare online ad iscrizione effettuata dal.....al.....

Il sottoscritto.....

Matricola n.....

Cognome.....

Nome.....

Nato a Prov. il

Residente a.....

Gli studenti che intendono effettuare scelte diverse che si discostano dal modello di piano di studi che segue presenteranno un piano di studi individuale (per il quale è prevista una marca da bollo da euro 16,00 che verrà generata dagli uffici). Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata [ps://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare/piani-di-studio](https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare/piani-di-studio) nella sezione Eccezioni: il piano cartaceo.

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIDATTICO/CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL

SI DICHIARA LA CONFORMITA' DEL PIANO INDIVIDUALE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN
RELAZIONE ALLA COORTE DI APPARTENENZA DELLO STUDENTE (SCHEDA RAD).

FIRMA DEL REFERENTE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE.....

1° Anno (54 CFU) - A.A. 2025-26				
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
505035 Relazioni pubbliche	6	IUS/20	Affine integrativa / Attività formative affini o integrative	Obbligatorio
508811 Opinione pubblica digitale	6	SPS/04	Caratterizzante / Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	Obbligatorio
508812 Linguaggi per la comunicazione pubblica digitale	6	L-FIL-LET/12	Affine integrativa / Attività formative affini o integrative	Obbligatorio
508813 Advanced digital Marketing	6	SECS-P/08	Caratterizzante / Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	Obbligatorio
Un insegnamento in una rosa di due:				
• 508814 Narrazione d'impresa	6	SPS/08	Caratterizzante / Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	
• 508815 Giornalismo digitale				
Un insegnamento in una rosa di tre:				
• 508821 Tecnologie digitali e persuasive design (12 CFU) -508822 Tecnologie digitali per la comunicazione (6 CFU) -508823 Persuasive design (6 CFU)	12	ING-INF/05	Caratterizzante / Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	
• 508824 Tecnologie digitali, web marketing e Social network (12 CFU) -508822 Tecnologie digitali per la comunicazione (6 CFU) -508829 Tecnologie per il Web marketing e social network optimization (6 CFU)		ING-INF/05	Caratterizzante / Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	
• 510402 Tecnologie digitali e intelligenza artificiale (12 CFU) -508822 Tecnologie digitali per la comunicazione (6 CFU) -510403 Communication of technology and AI (6 CFU)		ING-INF/05	Caratterizzante / Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	
Un insegnamento in una rosa di due:				
• 508825 Metodi digitali per la ricerca (12 CFU) -510404 Digital Epistemology (6 CFU) -508827 Big Data e modelli computazionali per il marketing (6 CFU)	12	SPS/07 SECS-S/05	Caratterizzante / Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	
• 508828 Metodi di ricerca per le istituzioni (12 CFU) - 510404 Digital Epistemology (6 CFU) -508830 Marketing politico e istituzionale (6 CFU)		SPS/07 SPS/04	Caratterizzante / Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	

2° Anno (66 CFU) - A.A. 2026-27				
Attività formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
508816 Modelli di organizzazioni digitali	6	SPS/09	Caratterizzante / Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	Obbligatorio
510102 Lingua inglese c.p.	6	L-LIN/12	Altre attività / Ulteriori conoscenze linguistiche	Obbligatorio
Un insegnamento in una rosa di due:				
• 508817 Public diplomacy in the digital era	6	SPS/06	Affine / Attività formative affini o integrative	
• 510407 Digital Reputation		SPS/08		
Due insegnamenti in una rosa di tre:				
• 508818 Diritto pubblico dell'informazione e della comunicazione	6+6	IUS/10	Caratterizzante / Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	
• 508819 Protezione dei dati personali		IUS/01		
• 508820 Proprietà intellettuale e comunicazione digitale		IUS/04		
Insegnamento/i a scelta* ----- ----- -----	12		A scelta dello studente	
502815 Stage	6	NN	Altre attività / Tirocini formativi e di orientamento	
500000 Prova finale	18	PROFI N_S	Per la prova finale	

*Si consiglia di inserire negli esami a libera scelta gli insegnamenti presenti nel piano di studi in alternativa, che non sono stati scelti.

EVENTUALI ESAMI IN SOVRANNUMERO (MAX 24 CFU)

Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Tipo insegnamento

Catalogo insegnamenti:
<https://unipv.coursecatalogue.cineca.it/>

Data.....

Firma dello studente.....